



Ammortizzatori sociali in deroga anno 2015

Intesa Istituzionale Territoriale

In data 23 gennaio 2015 presso la sede della Giunta Regionale delle Marche si sono incontrati -l'Assessore alle Politiche del Lavoro dott. Marco Luchetti , il dott. Fabio Montanini Dirigente P.F. Formazione e Lavoro;

e i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e sindacali:

Confindustria Marche
Confartigianato Marche
CNA Marche
CLAAI Marche
CONFCOMMERCIO MARCHE
CONFESERCENTI MARCHE
CONFCOOPERATIVE
AGCI MARCHE
CONFPROFESSIONI
ABI MARCHE
CONFAPI MARCHE
LEGA COOP. MARCHE
CGIL Marche
CISL Marche
UIL Marche

Sono presenti inoltre funzionari

- dell'INPS Regionale
- dell'EBAM - Ente Bilaterale Artigianato Marche
- di Italia Lavoro Spa

le parti

- Visto il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha stabilito nuovi criteri per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga;
- Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. n. 19 dell'11 settembre 2014, relativa alle modalità di attuazione del Decreto Interministeriale n. 83473/2014;
- Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.5425 del 24 novembre 2014;

dopo approfondita discussione concordano :

P.F. LAVORO E FORMAZIONE
- REGIONE MARCHE -

sulla necessità di proseguire l'attività di sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in crisi che coinvolge tutte le aree territoriali e produttive della regione, adottando i nuovi criteri gestionali previsti dal Decreto Interministeriale n.83473/2014,

convengono quanto segue:

- l'entrata in vigore dei nuovi criteri stabiliti dal Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 è fissata al 4 agosto 2014, data di pubblicazione del DI, pertanto sono applicabili a tutti gli accordi sindacali stipulati a partire da quella data,
- i lavoratori beneficiari del trattamento di CIG in deroga ai sensi dell'art.2 comma 1 del DI 83473/14 sono quelli aventi un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con l'impresa che presenta l'istanza (operai, impiegati, quadri, apprendisti, lavoratori somministrati, soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato, lavoratori a domicilio in regime di monocommessa,
- la categoria dei lavoratori pensionati è esclusa dalla CIG in deroga,
- i lavoratori devono avere **dodici mesi di anzianità lavorativa** presso l'azienda che presenta l'istanza alla data di inizio del periodo di CIGD richiesto (art.2 comma 1). Per anzianità lavorativa si intende l'anzianità maturata nell'ultimo rapporto di lavoro.
- esclusione della concessione della CIGD per le imprese che si trovano in **cessazione, totale o parziale, dell'attività produttiva** (art.2 comma 2),
- le causali di CIG in deroga sono quelle stabilite dall'art.2 comma 1 lettera d del DI 83473/14, (crisi aziendale, situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili ai lavoratori o all'imprenditore, situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato, ristrutturazione o riorganizzazione, per la verifica della sussistenza delle causali di ristrutturazione o riorganizzazione si deve far riferimento alle norme che le disciplinano nella CIG Straordinaria),
- **i datori di lavoro non imprenditori ex art. 2082 e 2083 del codice civile** (art.2 comma 3) sono esclusi dalla CIG in deroga, in via meramente esemplificativa tra le altre, le associazioni sindacali o datoriali e gli studi professionali. Gli studi professionali regolarmente iscritti alle CCIAA come società di persone o capitali sono equiparati ad imprese ai sensi dell'art. 2082 del Codice Civile,
- **prima del ricorso all'integrazione salariale, l'azienda deve aver utilizzato pienamente gli strumenti ordinari di flessibilità**, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue, di quelle maturate (eccetto quelle programmate), dei permessi retribuiti, della banca ore (art.2 comma 8),
- i limiti di concessione della CIG in deroga sono fissati in **5 mesi (152 giorni) nel 2015 per ogni unità produttiva in cui si articola l'azienda**. Il calcolo della durata massima degli interventi fa riferimento ai periodi richiesti dall'azienda indipendentemente dalla loro fruizione. L'istanza di CIG in deroga inoltrata con il sistema telematico CO Marche non può essere presentata per un periodo inferiore a 15 giorni di calendario consecutivi,
- per le imprese industriali soggette alla disciplina della CIG ordinaria e straordinaria e dei fondi bilaterali di solidarietà, è prevista la possibilità di accesso alla CIGD (massimo 5 mesi nel 2015), dopo avere usufruito degli strumenti ordinari unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva (art.2 commi 9 e 10),
- le imprese devono inviare all'Inps i **modelli SR 41, (entro e non oltre il 25° giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento** – art. 2.comma 14). Non è possibile cumulare in un unico modello sr41 periodi autorizzati con due o più decreti (se in uno stesso mese sono state concesse due autorizzazioni, dovranno essere inviati due modelli sr41)
- l'accordo sindacale, necessario per la presentazione dell'istanza di CIGD stipulato tra azienda e OO.SS., dovrà essere sottoscritto **preventivamente o almeno contestualmente** all'inizio della sospensione, e prevedere un periodo di sospensione CIGD coincidente con quello indicato nella domanda.

P.F. LAVORO E FORMAZIONE
- REGIONE MARCHE -

Via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA - Tel. 071 8063894/3780 - Fax 071 8063220

Sito web: www.istruzioneformazione lavoro.marche.it e-mail: funzione.mercatolavoro@regione.marche.it

Sono fatti salvi, con riferimento al punto precedente, gli accordi tra le parti sociali regionali che prevedono l'utilizzo e l'intervento di altri strumenti di ammortizzatori sociali di sostegno al reddito.

Aspetti procedurali:

- l'invio telematico delle istanze di CIGD corredate del relativo accordo sindacale, dovrà pervenire al sistema telematico della Regione Marche, **entro 20 giorni** dall'inizio del periodo di sospensione (il termine è perentorio);
- al momento l'invio alla Regione Marche dell'istanza in formato cartaceo è sospeso.

Le modalità di presentazione delle domande all'INPS e l'interazione gestionale con la Regione Marche saranno definite sulla base delle disposizioni emanate dall'Istituto di Previdenza e delle intese operative raggiunte fra i due Enti a livello regionale e portate tempestivamente a conoscenza degli operatori.

Mobilità in deroga.


Per quanto concerne l'indennità di mobilità in deroga il Decreto Interministeriale prevede la concessione di tale indennità ai lavoratori provenienti da imprese di cui all'art. 2082 e 2083 del codice civile, che siano disoccupati e che abbiano reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro ai sensi del D. Lgs. 181/00, che abbiano un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui 6 di lavoro effettivamente prestato e che risultino privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro. Per la durata della concessione si rimanda all'art.3 del citato decreto.

L'intera gestione procedurale della mobilità in deroga è affidata all'INPS.

Le parti si impegnano a monitorare periodicamente l'andamento operativo e finanziario dell'intervento e ad assumere ulteriori determinazioni qualora intervengano nuove precisazioni sull'operatività del Decreto Interministeriale.

L'ASSESSORE REGIONALE ALLE POLITICHE DEL LAVORO

MARCO LUCHETTI




DOTT. FABIO MONTANINI

INPS REGIONALE

CONFINDUSTRIA MARCHE

CONFARTIGIANATO MARCHE

CNA Marche



CLAAI Marche

CONFCOMMERCIO MARCHE

ABI MARCHE

CONFESERCENTI MARCHE

CONFCOOPERATIVE

AGCI MARCHE

CONFPROFESSIONI


CGIL MARCHE

CISL MARCHE

UIL MARCHE

CONFAPI MARCHE

LEGA COOP. MARCHE

A collection of handwritten signatures in black ink, overlapping the text of the organizations listed to the left. The signatures are written in a cursive, flowing style. Some are clearly legible, while others are more abstract and scribbled.



Nota a verbale all'Accordo del 23/01/2015 per gli ammortizzatori sociali in deroga 2015

Il Tavolo Regionale per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga, nella seduta del 23/01/2015, che ha portato alla sottoscrizione dell'Accordo citato in coerenza con i nuovi criteri per la concessione degli ammortizzatori in deroga per il 2015 previsti dal DI n. 83473 del 01/08/2014, si impegna a verificare in ogni sede opportuna alcuni elementi di semplificazione ed in particolare la possibilità di ottimizzare le modalità di fruizione della CIGD da parte delle aziende, tenendo conto dell'effettivo utilizzo nell'ambito della durata massima di cinque mesi. A tal fine, potrebbe essere presa a riferimento la modalità di utilizzo della Cassa integrazione ordinaria.

Ancona, lì 23/01/2014

Letto, confermato e sottoscritto